



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

12945/15

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO

- Presidente -

Dott. ROBERTA VIVALDI

- Consigliere -

Dott. ULIANA ARMANO

- Consigliere -

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Consigliere -

Dott. RAFFAELLA LANZILLO

- Rel. Consigliere -

Oggetto

COMODATO

Ud. 17/04/2015 - CC

R.G.N. 27867/2013

Cau. 12945

Rep.

CM + CE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27867-2013 proposto da:

CSC

X

, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio degli
avvocati FRANCESCO STORACE e FRANCESCA PAULUCCI B.,
che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -*contro*

AG

, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MONTEVIDEO 5, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO
MAURIZI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in
calce al controricorso;

- *controricorrente* -*nonchè contro*

AF

;

- intmato -

avverso la sentenza n. 5121/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 17.10.2012, depositata il 12/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per la ricorrente l'Avvocato Francesco Storace che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per il controricorrente l'Avvocato Alessandro Maurizi che si riporta agli scritti.

La Corte,

Premesso in fatto:

E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380**bis** cod. proc. civ.:

"1.- Con atto di citazione del luglio 2008 GA ha convenuto davanti al Tribunale di Latina il figlio F, chiedendone la condanna alla restituzione di un appartamento concessogli in comodato con atto 4 aprile 2000. L'appartamento era stato adibito dal comodatario a residenza della sua famiglia e, dopo la separazione fra i coniugi, il diritto di abitazione era stato assegnato alla moglie e odierna ricorrente, SCC ed al figlio minore a lei affidato.

Il giudice adito ha ordinato l'intervento in causa della C, la quale si è costituita e ha resistito alla domanda, affermando che il comodato era stato concesso in previsione delle esigenze abitative della famiglia e che pertanto non poteva essere revocato prima della cessazione del vincolo di destinazione, salvo urgente ed imprevisto bisogno del comodante, allo stato non dimostrato.

Con sentenza n. 22802/2009 il Tribunale ha respinto la domanda attrice.

Proposto appello dal soccombente a cui ha resistito la C, restando contumace FA, con sentenza depositata il 12 dicembre 2012 n. 5121, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la C alla restituzione

dell'immobile nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza, compensando le spese processuali del doppio grado.

La C propone ricorso per cassazione.

Resiste GA con controricorso.

2. Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando violazione degli art. 1809 e 1810 cod. civ., critica la sentenza impugnata per non avere riconosciuto che il comodato era stato concesso perché l'immobile fosse destinato ai bisogni della famiglia, circostanza che risulterebbe da vari dati di fatto, disattendendo così anche i principi enunciati da questa Corte a Sezioni unite circa la stabilità che deve essere attribuita a tal genere di rapporti, a tutela delle esigenze familiari (Cass. civ. S.U. n. 13603/2004).

3.- Il motivo è inammissibile poiché mette in questione esclusivamente le valutazioni di merito in base alle quali la Corte di appello ha escluso essere stata raggiunta la prova della destinazione dell'immobile ad abitazione della famiglia, senza prendere in esame né poter disattendere le argomentazioni con cui la decisione è stata motivata, sicché il motivo di ricorso neppure è congruente con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

La Corte di appello ha rilevato che il contratto di comodato immobiliare fra padre e figlio è stato stipulato con atto scritto, registrato da notaio F il 19 aprile 2000, n. 16853 Rep.; che dall'atto scritto risulta che il contratto è stato concluso a tempo indeterminato, senza alcuna menzione del vincolo di destinazione; che il rapporto va quindi assoggettato alla norma dell'art. 1810 cod. civ., secondo cui, in mancanza di un termine di durata, il bene oggetto del comodato deve essere restituito dal comodatario non appena il comodante lo richieda; che tale pattuizione non può ritenersi modificata da mere situazioni di fatto.

Trattasi di motivazione corretta e conforme alla legge, alla quale la ricorrente nulla ha potuto obiettare, limitandosi a svolgere generiche considerazioni, inidonee a dimostrare la sussistenza di patti aggiunti alla suddetta scrittura, debitamente consacrati per iscritto o comunque suscettibili di essere dimostrati ai sensi dell'art. 2723 cod. civ.

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con ordinanza in Camera di consiglio".

- La relazione è stata comunicata ~~al pubblico ministero~~ ai difensori delle parti.

- ~~Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.~~

Considerato in diritto:

Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge.

Ricorrono gli estremi di cui all'art. 13, 1° comma *quater*, d.p.r. n. 115 del 2002 per la condanna della ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione civile, il 17 aprile 2015.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

23 GIU. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Vincenzo DI PRIMA

[Signature]

Il Funzionario Giudiziario

[Signature]